

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

**DEL 2 MARZO 2018**

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI**

Entro il 16 marzo le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il Mod. F24 con modalità telematiche.

■ **IVA E ISI SU APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO**

Si riepilogano le modalità e i termini di versamento dell'Iva e dell'Isi sugli apparecchi di divertimento e intrattenimento, in scadenza il 16.3.2018.

■ **CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018**

Con la Circolare Inps n. 27 del 12.02.2018, sono state rese note le misure di tali contributi per l'anno 2018 che aumentano anche quest'anno dello 0,45%. Per il 2018, in particolare, l'aliquota contributiva raggiunge quota 24% per gli artigiani e 24,09% per i commercianti.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **IL NUOVO QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo il nuovo quadro VH della dichiarazione IVA 2018 che, a differenza degli anni precedenti, non andrà compilato in tutti i casi ma solo laddove si voglia correggere o integrare i dati incompleti o errati contenuti nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, inviate all'Agenzia delle Entrate.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

■ **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 02.03.2018 AL 16.03.2018**

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: Tassa annuale vidimazione libri sociali

**Entro venerdì 16 marzo 2018**, le **società di capitali** devono effettuare il versamento della **tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali** valida per l'anno **2018**.

Sono tenute all'adempimento **anche**:

- ◆ le **società in liquidazione ordinaria**;
- ◆ le **società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

La tassa è dovuta in misura fissa pari a:

- ◆ **€ 309,87**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2018 è di importo **non superiore a € 516.456,90**;
- ◆ **€ 516,46**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2018 è di importo **superiore a € 516.456,90**.

<b>TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI</b>	
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p><b>Sono tenute</b> all'obbligo di versamento della tassa in esame <b>esclusivamente le società di capitali</b> (Spa, Srl e Sapa), <b>incluse</b>, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ le <b>società in liquidazione ordinaria</b>;</li><li>◆ le <b>società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento</b> (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.</li></ul> <p><b>Non sono tenuti</b> al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ le <b>società di capitali già dichiarate fallite</b><sup>1</sup>;</li><li>◆ i <b>consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili</b><sup>2</sup>;</li><li>◆ le <b>società cooperative e le società di mutua assicurazione</b><sup>3</sup>;</li></ul>

<sup>1</sup> In tal caso, il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare, le quali sono vidimate dal Giudice Delegato senza che sia previsto il pagamento di alcuna tassa (Ordinanza Tribunale di Torino del 19.02.1996).

<sup>2</sup> Risoluzione ministeriale n. 411461 del 10.11.1990.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>società sportive dilettantistiche</b> costituite come <b>società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale</b>, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla <b>Legge n. 289/2002<sup>4</sup></b>.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui una società, <b>a seguito del versamento</b> della tassa annuale, decida di <b>trasferire la propria sede sociale</b> nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, <b>non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale</b> in esame.</p>
<b>IMPORTO DELLA TASSA</b>	<p><b>Il parametro</b> in base al quale è determinata la tassa in esame è costituito da "<b>il capitale o il fondo di dotazione</b>" della società <b>risultante al 1° gennaio</b> dell'anno per il quale si effettua il versamento.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo <b>non superiore a € 516.456,90</b>: è dovuta una tassa annuale di misura pari a <b>€ 309,87</b>;</li> <li>◆ se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo <b>superiore a € 516.456,90</b>: è dovuta una tassa annuale di misura pari a <b>€ 516,46</b>.</li> </ul> <p><b>Se, successivamente alla data del 01.01.2018</b>, intervengono <b>variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione</b>, queste <b>non sono rilevanti nel 2018</b>; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2019.</p>
<b>VERSAMENTO</b>	<p>Le <b>modalità di versamento</b> della tassa di concessione governativa sono <b>distinte a seconda che</b> la società si trovi nel <b>primo anno di attività o</b> in un anno di attività <b>successivo al primo</b>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il versamento relativo all'anno di <b>inizio attività</b> (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2018): va effettuato utilizzando il <b>bollettino di c/c postale n. 6007</b> intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, <b>prima della presentazione</b> della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (<b>modello AA7/10</b>), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;</li> <li>◆ il versamento per gli <b>anni successivi al primo</b>: va effettuato entro il <b>16 marzo dell'anno di riferimento</b> utilizzando il <b>modello F24</b>, esclusivamente in modalità <b>telematica</b>, indicando il <b>codice tributo "7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali"</b>, e indicando, oltre all'importo, <b>l'anno</b> per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.</li> </ul> <p>La tassa di concessione governativa <b>può essere portata in compensazione</b> di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.</p> <p>Si ricordano le <b>modalità di versamento</b> con modello F24:</p>

<sup>3</sup> Per la vidimazione di libri e registri da parte delle società cooperative e delle società di mutua assicurazione, nonché per l'eventuale vidimazione di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte delle società di persone è dovuta la tassa di concessione governativa pari a € 67 per ogni 500 pagine o frazioni di 500 pagine.

<sup>4</sup> L'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/1972, come modificato dall'art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, stabilisce che "gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ nel caso di <b>Modello F24 con compensazione (saldo "a zero" o saldo "a debito")</b>, vanno utilizzati <b>esclusivamente i servizi telematici</b> messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (<b>Entratel / Fisconline</b>);</li><li>◆ nel caso di <b>Modello F24 senza compensazione</b> possono essere utilizzati sia i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (<b>Entratel / Fisconline</b>) sia quelli degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (<b>servizio di remote / home banking</b>).</li></ul>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### OGGETTO: Iva e Isi su apparecchi di intrattenimento

Il 16 marzo scade il termine di versamento

- ◆ dell'**ISI** (imposta sugli intrattenimenti);
- ◆ dell'**IVA**;

determinate sulla base di imponibili medi forfetari relativamente agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e congegni con **vincite di piccola oggettistica** e apparecchi e **congegni senza premi** di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) e c) TULPS.

<b>IVA E ISI SU APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Dal 1° gennaio 2000 le attività di spettacolo sono soggette ad Iva con due distinte modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ per le attività di <b>intrattenimento</b> (art. 74, co. 6) elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 è dovuta <b>l'imposta sugli intrattenimenti</b>, con uno speciale regime Iva forfetario (salvo opzione per l'ordinario);</li><li>◆ per le altre attività di <b>spettacolo</b> (art. 74-quater) elencate nella Tabella C, D.P.R. 633/1972 <b>l'iva è dovuta nei modi ordinari</b>. Per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti è, tuttavia, previsto un regime semplificato forfetario.</li></ul> <p>Secondo quanto chiarito nella Circolare n. 165/E del 07.09.2000 dell'Agenzia delle Entrate, <b>l'intrattenimento</b> comprende le attività che presentano un <b>prevalente aspetto ludico</b> e di puro divertimento, e implica la partecipazione attiva all'evento.</p> <p>Lo <b>spettacolo</b>, invece, è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente <b>passiva</b> dello spettatore all'evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale.</p>
<b>ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO</b>	<p>Sono soggette <b>all'imposta sugli intrattenimenti</b> i giochi e le altre attività indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>esecuzioni musicali di qualsiasi genere</b> (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;</li><li>◆ <b>utilizzo dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone</b>, a moneta o scheda,</li></ul>

	<p>da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ingresso nelle sale da gioco</b> o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;</li> <li>◆ <b>esercizio del gioco</b> nella case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.</li> </ul> <p>In tali casi, <b>è dovuta l'imposta sugli intrattenimenti</b>, oltre che l'IVA secondo uno speciale regime forfetario (salvo opzione per il regime ordinario).</p>
<b>ATTIVITA' DI SPETTACOLO</b>	<p>Le <b>attività di spettacolo</b> sono invece quelle elencate nella <b>Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972</b>, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo</b>, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;</li> <li>◆ <b>spettacoli sportivi</b>, di ogni genere, ovunque si svolgano;</li> <li>◆ <b>esecuzioni musicali</b> di qualsiasi genere <b>esclusi i concerti</b> vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora <b>l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio</b>, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, <b>rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari</b>;</li> <li>◆ <b>spettacoli teatrali</b> di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, <b>attività circensi e dello spettacolo viaggiante</b>, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;</li> <li>◆ <b>mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche</b> riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;</li> <li>◆ prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante <b>radiodiffusioni circolari</b>, trasmesse in forma codificata; la <b>diffusione radiotelevisiva</b>, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata <b>in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite</b>.</li> </ul> <p>In tali casi, si applica <b>l'IVA nei modi ordinari</b>, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.</p>
<b>SOGGETTI ALL'ISI</b>	<p>Per l'<b>ISI</b> è soggetto d'imposta <b>chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività indicate alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 ovvero esercita case da gioco</b>.</p> <p>Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.</p> <p>Le <b>aliquote</b> dell'imposta sugli intrattenimenti <b>variano dall'8% al 60%</b> a</p>

	seconda del tipo di attività e sono indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972. In particolare, le aliquote previste sono le seguenti:	
	<b>TIPO DI ATTIVITA'</b>	<b>ALIQUOTA</b>
	ESECUZIONI MUSICALI DI QUALSIASI GENERE (AD ESCLUSIONE DEI CONCERTI) E STRUMENTALI E TRATTENIMENTI DANZANTI ANCHE IN DISCOTECHES E SALE DA BALLO QUANDO L'ESECUZIONE DI MUSICA DAL VIVO È DI DURATA INFERIORE AL 50% DELL'ORARIO COMPLESSIVO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'ESERCIZIO	<b>16%</b>
	UTILIZZAZIONE DEI BIGLIARDI, DEGLI ELETTROGRAMMOFONI, DEI BIGLIARDINI E DI QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIO E CONGEGNO A GETTONE, A MONETA O SCHEDA, DA DIVERTIMENTO O TRATTENIMENTO, ANCHE SE AUTOMATICO O LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO SIA IN CIRCOLI CHE IN ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE; UTILIZZAZIONE LUDICA DI STRUMENTI MULTIMEDIALI; GIOCO DEL BOWLING; NOLEGGIO GO-KART	<b>8%</b>
	INGRESSO NELLE SALE DA GIOCO O NEI LUOGHI SPECIFICATAMENTE RISERVATI ALL'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE	<b>60%</b>
	ESERCIZIO DEL GIOCO NELLA CASE DA GIOCO E NEGLI ALTRI LUOGHI A CIÒ DESTINATI	<b>10%</b>
	UTILIZZO DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773	<b>6%</b>
<p>Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella Tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti stabilita dalla Tariffa stessa per quegli intrattenimenti con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.</p> <p>Per <b>gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta sugli intrattenimenti organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote</b>, l'imponibile dovrà essere determinato con <b>ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente</b>.</p>		
<b>BASE IMPONIBILE ISI</b>	<p>La <b>base imponibile</b> su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'importo dei singoli titoli di accesso</b> (es.: biglietti, abbonamenti) <b>venduti al pubblico</b> per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività, al netto dell'IVA;</li> <li>◆ <b>gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti</b> al pubblico;</li> <li>◆ <b>i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori</b>, obbligatoriamente imposte;</li> <li>◆ l'ammontare degli abbonamenti, dei <b>proventi derivanti da sponsorizzazione e</b></li> </ul>	

**cessione dei diritti radiotelevisivi**, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Se gli **intrattenimenti** sono **organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci**, l'imposta si applica:

- ◆ sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;
- ◆ sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;
- ◆ sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per:
  - ✓ gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti;
  - ✓ i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
  - ✓ l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

Per le **case da gioco** la **base imponibile** è costituita **giornalmente** dalla **differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite** e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

Sono **escluse** dal computo dell'ammontare imponibile le **somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti**, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

Nel caso in cui le attività di intrattenimento sono svolte per destinare gli introiti ad enti pubblici ed Onlus al fine di **beneficienza**, la **base imponibile** relativa a tali introiti è **ridotta del 50%**.

Per le prestazioni rese in **abbonamento**, la **base imponibile** è pari all'**importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni** od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e **il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso**.

Per i soggetti che esercitano l'attività di **esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte** ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi, la base imponibile è determinata nella misura del **50%** dei proventi conseguiti.

Per quelli che esercitano le **attività di intrattenimento di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette**, la base imponibile è costituita dal **50%** dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a € 25.822,85 (cinquanta milioni delle vecchie

	lire).		
<b>REGIME IVA</b>	<p>Per quanto riguarda la <b>determinazione dell'Iva dovuta</b> per le attività esposte al paragrafo precedente, questa viene assolta quale regime "naturale":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tramite la <b>detrazione forfettizzata del 50%</b> (art. 74 c. 6 Dpr 633/72);</li> <li>◆ sulla medesima <b>base imponibile prevista per l'ISI</b> (imponibili "medi").</li> </ul> <p>Una volta assolta l'Iva "a monte" con il criterio forfettario, tutti i corrispettivi effettivi incassati durante l'anno risultano così esclusi da Iva (art. 74 c. 6 DPR 633/72) e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non sono soggetti a certificazione (non si emette alcuno scontrino)</li> <li>◆ né vanno più annotati nei registri Iva.</li> </ul> <p>Nella contabilità ordinaria occorrerà indicare un incasso escluso da Iva. Va evidenziato che l'IVA dovuta può essere determinata, ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al <b>regime ordinario, previa opzione</b>, dandone comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al competente Ufficio SIAE prima dell'1.1 o all'inizio dell'attività;</li> <li>◆ all'Agenzia delle Entrate, barrando la specifica casella del quadro VO del mod. IVA relativo all'anno dell'opzione (la scelta è vincolante per 5 anni).</li> </ul> <p>I soggetti che hanno optato dal 2017 per la determinazione della base imponibile IVA nei modi ordinari devono quindi barrare la casella di rigo VO7 del mod. IVA 2018.</p>		
<b>APPARECCHI CON VINCITE DI PICCOLA OGGETTISTICA/SENZA PREMI</b>	<p>Per gli <b>apparecchi con vincite di piccola oggettistica ovvero senza premi</b> l'ISI e l'IVA di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72 sono determinate sull'imponibile medio forfettario individuato dall'art. 14-bis, comma 3-bis, DPR n. 640/72. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ISI:</b> imponibile medio x 8%</li> <li>◆ <b>IVA:</b> imponibile medio x 22% - detrazione forfettaria 50%</li> </ul> <p>Gli importi dovuti per ogni apparecchio/congegno sono così individuati:</p>		
	<b>TIPOLOGIA APPARECCHIO</b>	<b>APPARECCHI E CONGEGNI ELETTROMECCANICI CON VINCITE DI PICCOLA OGGETTISTICA</b>	<b>APPARECCHI E CONGEGNI SENZA PREMI</b>
	Imponibile forfettario	€ 1.800	
	ISI imponibile X 8%	€ 144	
	IVA imponibile X 22% - 50%	€ 198	
<b>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</b>	<p>Per gli apparecchi con vincite di piccola oggettistica ovvero senza premi l'ISI e l'IVA di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72 vanno versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in unica soluzione</li> <li>◆ utilizzando il modello F24 "accise", adottando i seguenti dati:           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ codici tributo <b>ISI: 5123 IVA: 6729</b></li> </ul> </li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ codici "Ente" lettera "M"</li><li>✓ Anno di riferimento 2017</li></ul> <p><b>Il versamento dell' ISI e dell'IVA dovute per il 2018</b> va effettuato, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ entro il <b>16/03/2018</b>, per l'intero anno solare (il 2018): in relazione agli apparecchi:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ utilizzati al 31/12/2017;</li><li>✓ installati entro il 28/02/2018</li></ul></li><li>◆ entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione: per gli apparecchi installati a partire dal 1/03/2018 (l'imposta si calcola, in 12°, a partire dal mese di rima installazione fino al 31/12/2018).</li></ul> <p>Il versamento è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dal <b>gestore</b>, ossia dal soggetto che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;</li><li>◆ dall'<b>esercente del locale</b> in cui gli stessi sono installati se lo stesso ne è il proprietario.</li></ul>
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### **OGGETTO: Contributi Commercialisti: aliquote contributive 2018**

I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e dei **commercianti** devono versare, per ogni periodo d'imposta, i **contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **propri**, nonché a favore dei **loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

Con la **Circolare Inps n. 27 del 12.02.2018**, sono state rese note le **misure** di tali contributi per l'anno **2018**, che aumentano anche quest'anno dello 0,45% come era stato previsto dalla Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), raggiungendo così l'aliquota del **24%**.

Resta ferma la riduzione del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e quella del 3% prevista per i più giovani e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, **per i soli iscritti alla gestione dei Commercialisti, la maggiorazione dello 0,09%** ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Resta fermo anche il contributo **di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità**.

A seguito della variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi nel periodo gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017, per il 2018 il reddito minimale è pari a 15.710 Euro (rispetto a 15.548 del 2017). Il **massimale invece** è pari a:

- ◆ **€ 77.717,00** per i **soggetti iscritti** alla Gestione Inps **anteriormente al 01.01.1996** o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995;
- ◆ **€ 101.427** per i **soggetti privi di anzianità al 31.12.1995**.

Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un **reddito minimo annuo** (c.d. "minimale"), sul quale deve essere versato, **in ogni caso**, un **contributo minimo obbligatorio fisso**. Nel caso in cui il reddito d'impresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i **contributi** sulla **quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del **massimale annuo di reddito imponibile**.

<b>CONTRIBUTI IVS 2018 ARTIGIANI E COMMERCIANTI</b>
---

<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>artigiani</b>;</li> <li>◆ gli <b>esercenti attività commerciali</b>;</li> </ul> <p>per <b>se stessi</b> e per i <b>propri coadiuvanti e coadiutori</b>.</p> <p>A questi soggetti si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i <b>collaboratori e coadiutori familiari</b>, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore;</li> <li>◆ i <b>soci di srl</b> (il <b>socio di Srl commerciale</b> che svolge all'interno della società sia la funzione di <b>lavoratore in via prevalente e abituale</b>, sia quella di <b>amministratore</b>, ha l'obbligo di iscrizione <b>sia alla Gestione IVS commercianti</b> in qualità di <b>socio lavoratore</b>, <b>sia alla Gestione Separata Inps</b> in qualità di <b>amministratore</b>);</li> <li>◆ i <b>soci unici di srl unipersonale</b>;</li> <li>◆ i <b>soci accomandatari di sas</b>;</li> <li>◆ i <b>soci di snc</b>;</li> <li>◆ i <b>bagnini</b>, le <b>ostetriche</b>, gli <b>affittacamere</b>, nonché gli <b>operatori</b> e le <b>guide turistiche</b> a <b>specifiche condizioni</b> previste per i diversi settori.</li> </ul> <p>Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un "<b>contributo minimo obbligatorio</b>" fino ad un reddito minimo annuo (c.d. "<b>minimale</b>"). Nel caso in cui il reddito d'impresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i <b>contributi</b> sulla <b>quota di reddito eccedente il minimale</b>, fino al raggiungimento del <b>massimale annuo</b> di reddito imponibile.</p>
<b>BASE IMPONIBILE</b>	<p>Ai sensi della Legge n. 438/1992, il <b>contributo IVS</b> dovuto da artigiani e commercianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è calcolato <b>sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF</b> (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);</li> <li>◆ è rapportato ai redditi d'impresa prodotti <b>nello stesso anno al quale il contributo si riferisce</b> (quindi, per i contributi dell'anno 2018, ai redditi 2018, da dichiarare con Redditi 2018).</li> </ul>

<b>CIRCOLARE INPS N. 27 DEL 12.02.2018</b>	<p>Come evidenziato nella <b>Circolare INPS n. 27 del 12.02.2018</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>aliquote contributive 2018</b> per la determinazione dei <b>contributi IVS artigiani e commercianti</b> sono state <b>innalzate di ulteriori 0,45 punti percentuali</b> rispetto al 2017;</li> <li>◆ anche il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi è stato variato rispetto al 2017, ed è stato fissato nelle seguenti misure:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>reddito minimale 2018: € 15.710</b> (anziché 15.548 del 2017);</li> <li>✓ <b>reddito massimale 2018: € 77.717,00</b> (anziché 76.872 del 2017), oppure € 101.427 (anziché 100.324 del 2017) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente);</li> </ul> </li> <li>◆ la prima fascia di retribuzione annua pensionabile è pari a <b>€ 46.630</b> (anziché 46.123 del 2017);</li> <li>◆ sono <b>confermate le agevolazioni</b> a favore dei <b>coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni</b> (riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote "ordinarie") e dei <b>soggetti con più di 65 anni di età già pensionati</b> (riduzione del 50% dei contributi dovuti) e la <b>maggiorazione di un punto percentuale</b> dell'aliquota ordinaria per i soggetti con <b>reddito di seconda fascia</b>.</li> </ul>				
<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018</b>	<b>Reddito</b>	<b>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori &gt; 21 anni</b>		<b>Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni</b>	
		Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
	Fino a 46.630	24%	24,09%	21%	21,09%
	Da 46.631 a 77.717*	25%	25,09%	22%	22,09%
<p>Riduzione 50% per contribuente &gt; 65 anni già pensionato          *Dal 46.631 a 101.427 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla Gestione IVS dal 1996</p>					
<b>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</b>	<p>Il pagamento dei <b>contributi 2018 dovuti sul minimale di reddito</b> deve essere effettuato, tramite modello F24, in <b>quattro rate</b> aventi le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>1ª rata: 16 maggio 2018;</b></li> <li>◆ <b>2ª rata: 20 agosto 2018;</b></li> <li>◆ <b>3ª rata: 16 novembre 2018;</b></li> <li>◆ <b>4ª rata: 18 febbraio 2019</b> (il 16 febbraio cade di sabato).</li> </ul> <p>Gli <b>acconti dei contributi 2018</b> eventualmente dovuti <b>sulla quota di reddito eccedente il minimale</b> devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ entro il <b>02.07.2018</b> in quanto il 30 giugno cade di sabato (o 20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%) a titolo di <b>1ª rata di acconto 2018</b> (50% dell'acconto totale);</li> <li>◆ entro il <b>30 novembre 2018</b>, a titolo di <b>2ª rata di acconto 2018</b> (restante 50% dell'acconto totale).</li> </ul> <p>L'eventuale <b>saldo 2018</b> andrà versato <b>in sede di Redditi 2019</b>, quindi entro il <b>01.07.2019</b> in quanto il 30.6 cade di domenica 31 luglio 2019 con maggiorazione dello 0,40%).</p>				

<b>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</b>	<p>Già <b>dall'anno 2013</b>, l'Inps <b>non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento</b> della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni potranno essere facilmente <b>prelevate</b>, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta <b>nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione "Dati del mod. F24"</b>. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.</p> <p>L'Istituto ha, infatti, ormai privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza, per semplificare l'accesso alle informazioni, predisponendo anche l'applicazione "<b>Cassetto previdenziale artigiani e commercianti</b>", al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall'INPS, attraverso i "<i>Servizi on line</i>" del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>.</p>
---	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

## IL NUOVO QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018

### INTRODUZIONE

Tra le novità più importanti della dichiarazione IVA 2018 c'è sicuramente il **nuovo quadro VH**. Il quadro è stato **modificato a seguito dell'introduzione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA**.

Poiché, infatti, tali comunicazioni informano già l'Agenzia delle Entrate dei risultati dei saldi Iva, non è più necessario compilare il quadro VH come avveniva gli anni scorsi. La compilazione risulterà necessaria solo nel caso in cui si vogliano correggere o integrare dati già indicati con le comunicazioni periodiche Iva.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Quando deve essere compilato il quadro VH** della dichiarazione IVA 2018?
2. **Quando non deve essere compilato il quadro VH** della dichiarazione IVA 2018?
3. **Come va compilato il quadro VH** della dichiarazione IVA 2018?
4. Come deve essere compilato il quadro VH della dichiarazione IVA 2018 da parte dei **soggetti con contabilità separata**?
5. La compilazione del quadro VH può fungere da **ravvedimento per le liquidazioni periodiche IVA**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### **D.1. QUANDO DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018?**

**R.1.** Con l'introduzione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA l'Agenzia delle Entrate ha già a disposizione gli elementi per controllare i versamenti dei saldi dovuti. Il quadro VH del modello IVA 2018, pertanto, non deve essere più compilato come gli anni scorsi per riepilogare le liquidazioni periodiche eseguite, ma solo **qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle liquidazioni periodiche IVA.**

### **D.2. QUANDO NON DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018?**

**R.2.** Il quadro VH non deve essere compilato **se i saldi delle liquidazioni periodiche inviate all'Agenzia delle Entrate, compreso l'acconto, sono corrette.** Il fatto che il contribuente non abbia versato il debito entro il termine della relativa liquidazione periodica non influenza la correttezza del saldo e quindi non comporta di per sé l'obbligo di compilazione del quadro VH.

### **D.3. COME VA COMPILATO IL QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018?**

**R.3.** Nei righi **da VH1 a VH6** devono essere indicati i dati dei **saldi IVA a credito o a debito**, risultanti dalle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali del 2017. Il saldo di dicembre (rigo VH 15) e quello del quarto trimestre (rigo VH 16) vanno indicati al netto dell'acconto eventualmente dovuto.

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	4	Metodo
VH1	Gennaio		,00	,00		
VH2	Febbraio		,00	,00		
VH3	Marzo		,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00	,00		
VH5	Aprile		,00	,00		
VH6	Maggio		,00	,00		
VH7	Giugno		,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00	,00		
VH9	Luglio		,00	,00		
VH10	Agosto		,00	,00		
VH11	Settembre		,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00	,00		
VH13	Ottobre		,00	,00		
VH14	Novembre		,00	,00		
VH15	Dicembre		,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00	,00		
VH17	Acconto dovuto				,00	

Se l'importo dovuto non supera i 25,82 Euro (compresi gli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali), il versamento non deve essere effettuato ma l'importo deve comunque essere indicato nel campo "debiti" del rigo corrispondente al periodo di liquidazione, e riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.

L'importo da indicare nella colonna "debiti" del quadro VH corrisponde all'IVA dovuta in ciascun periodo, anche se non effettivamente versata, e coincide con l'IVA indicata al rigo VP14, campo 1. Analogamente l'importo da indicare nella colonna "crediti" corrisponde al saldo a credito al rigo VP14, colonna 2.

**Nel rigo VH 17** va riportato l'ammontare dell'acconto IVA 2017 dovuto e indicato al rigo VP13. Nella casella "Metodo" va indicato il codice corrispondente al metodo utilizzato per il calcolo dell'acconto:

- ◆ 1, se metodo storico;
- ◆ 2, se metodo previsionale;
- ◆ 3, se metodo effettivo;
- ◆ 4, per settori particolari come somministrazione acqua, energia elettrica, raccolta/smaltimento rifiuti.

Il rigo VH 17 non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per tutto l'anno. Tali soggetti devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo al rigo VK28.

**La casella "3 Subfornitori"** deve essere barrata dai soggetti che hanno versato trimestralmente l'IVA derivante da contratti di subfornitura. Tali soggetti devono comprendere l'iva relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale, anziché mensile.

#### **D.4. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL QUADRO VH DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018 DAI SOGGETTI CON CONTABILITÀ SEPARATA?**

**R.4.** In caso di tenuta di più contabilità separate (art. 36), nel quadro VH vanno indicati i **dati riepilogativi di tutte le attività esercitate**.

Si ricorda, infatti, che se il contribuente svolge più attività per le quali ha adottato (per obbligo di legge ovvero per opzione) contabilità separate ai sensi dell'art. 36, esso deve effettuare distinte liquidazioni periodiche per le attività contabilizzate separatamente.

**In coincidenza dell'ultimo mese di ogni trimestre** solare (marzo, giugno, settembre nonché dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma) **le risultanze delle liquidazioni mensili possono essere compensate** o cumulate **con le risultanze delle liquidazioni trimestrali**, purché siano rispettati i termini previsti per le rispettive liquidazioni e versamenti mensili. Pertanto, **nei corrispondenti righi del quadro VH** (VH3, VH7, VH11 e VH15) **deve essere indicato un unico importo risultante dalla somma algebrica dei crediti e debiti** emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi. Deve essere inoltre barrata la casella "Liquidazione anticipata" nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata.

#### **D.5. LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VH PUÒ FUNGERE DA RAVVEDIMENTO PER LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ?**

**R.5. Sì.** Con la Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali errori commessi in sede di determinazione delle liquidazioni periodiche IVA possono essere regolarizzate tramite ravvedimento, e ciò è possibile:

- ◆ inviando la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, se ciò avviene prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- ◆ direttamente nella dichiarazione IVA annuale, compilando il quadro VH. Ciò non fa venire meno all'obbligo di versamento della sanzione ridotta.

## *CASI RISOLTI*

---

### **C.1. COMPILAZIONE QUADRO VH**

**S.1** Si suppongano i seguenti dati di un soggetto mensile:

- ◆ liquidazione ottobre 2.000 €;
- ◆ liquidazione novembre 5.000 €;
- ◆ liquidazione dicembre 5.000€ (al lordo dell'acconto pari a 4.000€);

la compilazione del quadro VH è la seguente:

---

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI		Subfornitori 3	Liquidazione anticipata
		1	2				
VH1	Gennaio		,00		,00		
VH2	Febbraio		,00		,00		
VH3	Marzo		,00		,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
VH7	Giugno		,00		,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00		,00		
VH10	Agosto		,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		2.000,00		,00		
VH14	Novembre		5.000,00		,00		
VH15	Dicembre		1.000,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto				4.000,00		Metodo

## C.2. CONTABILITÀ SEPARATE SALDO A DEBITO

**S.2** Si supponga un soggetto con attività separate (mensile/trimestrale) e con i seguenti dati:

- ◆ liquidazione gennaio 2.500 €;
- ◆ liquidazione febbraio 3.000 €;
- ◆ liquidazione marzo 5.000€;
- ◆ liquidazione primo trimestre a credito 3.000€;
- ◆ versamento al 16.4 di 2.000€ (5.000-3.000);

il quadro VH deve essere compilato come segue:

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI		Subfornitori 3	Liquidazione anticipata
		1	2				
VH1	Gennaio		,00		2.500,00		
VH2	Febbraio		,00		3.000,00		
VH3	Marzo		,00		2.000,00		
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00		4 X
VH5	Aprile		,00		,00		
VH6	Maggio		,00		,00		
VH7	Giugno		,00		,00		
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00		
VH9	Luglio		,00		,00		
VH10	Agosto		,00		,00		
VH11	Settembre		,00		,00		
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00		
VH13	Ottobre		,00		,00		
VH14	Novembre		,00		,00		
VH15	Dicembre		,00		,00		
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00		
VH17	Acconto dovuto				,00		Metodo

### C.3. CONTABILITÀ SEPARATE SALDO A CREDITO

**S.3** Riprendendo l'esempio 2, ma supponendo che la liquidazione del primo trimestre sia a credito di 6.500, a questo punto la liquidazione IVA di marzo va a credito di 1.500 e il quadro VH deve essere così compilato:

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	4		
VH1	Gennaio		,00	2.500,00			
VH2	Febbraio		,00	3.000,00			
VH3	Marzo		1.500,00	,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00	,00			X
VH5	Aprile		,00	,00			
VH6	Maggio		,00	,00			
VH7	Giugno		,00	,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00	,00			
VH9	Luglio		,00	,00			
VH10	Agosto		,00	,00			
VH11	Settembre		,00	,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00	,00			
VH13	Ottobre		,00	,00			
VH14	Novembre		,00	,00			
VH15	Dicembre		,00	,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00	,00			
VH17	Acconto dovuto					,00	Metodo

### C.4. RAVVEDIMENTO COMUNICAZIONE PERIODICA IVA

**S.4** Si supponga che un contribuente si sia accorto che la liquidazione di un trimestre era scorretta, e che abbia provveduto a versare l'ulteriore importo dovuto tramite ravvedimento. Nel caso in cui il contribuente non intenda ripresentare una nuova comunicazione periodica, riferita al trimestre scorretto, può rimediare compilando il quadro VH della dichiarazione IVA, riportando non solo il nuovo saldo del trimestre scorretto, ma anche quello degli altri due trimestri.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Circolare n. **3/E del 26 Febbraio 2018**

L'Agenzia chiarisce alcune questioni problematiche emerse nel corso del primo anno di applicazione del PIR, il regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria conseguiti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, da persone fisiche residenti in Italia e derivanti dall'effettuazione di specifiche tipologie di investimenti mediante piani individuali di risparmio a lungo termine (Art. 1 commi da 100 a 114 L. 232/2016).

---

### I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

Comunicato del **27 Febbraio 2018**

L'Agenzia comunica che, in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

---

Comunicato del **28 Febbraio 2018**

L'Agenzia comunica che slitta dal 28 febbraio al 9 marzo il termine ultimo per inviare i dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte degli asili nido, amministratori di condominio ed enti e casse con finalità assistenziale.

---

## LO SCADENZARIO DAL 02.03.2018 AL 16.03.2018

Venerdì <b>2 Marzo 2018</b>	Versamento dell' <b>imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.02.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.02.2018 dalle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"</b> .
Mercoledì <b>7 Marzo 2018</b>	<b>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (modello CU 2018)</b> contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei <b>redditi</b> di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi, <b>corrisposti nel 2017</b> .
Giovedì <b>8 Marzo 2018</b>	Termine per l'esercizio <b>dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie</b> per la dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento a singole voci di spesa, <b>tramite il sistema STS</b> .
Venerdì <b>9 Marzo 2018</b>	<b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente (2017), relativi alle spese sostenute dal condominio</b> con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobilio e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. <b>La scadenza, originariamente fissata al 28.02.2018, è stata prorogata al 9.3.2018 con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.02.2018.</b>
Venerdì <b>9 Marzo 2018</b>	Termine entro cui gli <b>asili nido</b> , sia pubblici che privati, devono <b>inviare all'Agenzia delle Entrate i dati</b>

---

	<p>relativi alle spese sostenute nel 2017 dai contribuenti, per la frequenza agli asili.</p> <p><b>La scadenza, originariamente fissata al 28.02.2018, è stata prorogata al 9.3.2018 con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.02.2018.</b></p>
Giovedì <b>15 Marzo 2018</b>	Emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e <b>risultanti da documento di trasporto</b> o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Giovedì <b>15 Marzo 2018</b>	<b>Registrazione delle operazioni</b> effettuate nel mese solare precedente dai <b>oggetti esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati
Mercoledì <b>15 Marzo 2017</b>	Termine per <b>annotare</b> , anche con unica registrazione, l'ammontare dei <b>corrispettivi</b> e di <b>qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali</b> , con riferimento al mese precedente dalle <b>associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro</b> ed dalle <b>associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi</b> vari corrisposti nel mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il <b>versamento dell'addizionale regionale e comunale</b> all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale</b> vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto</b> corrisposti nel mese precedente

---

Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale</b> corrisposte nel mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il versamento <b>delle ritenute operate</b> dai condomini <b>sui corrispettivi</b> corrisposti nel mese precedente <b>per prestazioni</b> relative a <b>contratti di appalto di opere o servizi</b> effettuate <b>nell'esercizio di impresa.</b>
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il mese di <b>febbraio</b> per i contribuenti IVA mensili
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il <b>versamento dell'IVA</b> dovuta per il mese di <b>febbraio</b> per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Termine per il <b>versamento dell'imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Versamento in <b>unica soluzione o come 1° rata dell'Iva annuale relativa al 2018</b> risultante dalla dichiarazione annuale.
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Versamento della <b>tassa annuale di concessione governativa</b> per la vidimazione dei libri sociali per il <b>2018</b> da parte delle <b>società di capitali</b>
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Versamento dell' <b>imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")</b> effettuate nel mese precedente ( <b>Febbraio 2018</b> ) da parte degli <b>intermediari finanziari</b> e dei <b>notai</b> che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei <b>contribuenti</b> che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Venerdì <b>16 Marzo 2018</b>	Versamento <b>imposta sostitutiva sulle somme erogate</b> ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a <b>incrementi di produttività</b> , innovazione ed efficienza

legati all'andamento economico delle imprese.

---

Venerdì **16 Marzo 2018**

Versamento **ritenute** operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione **ai contratti di locazione breve da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare**, o che gestiscono **portali telematici** mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, **che nel mese precedente abbiano incassato canoni** o corrispettivi **legati ai contratti di locazione breve** o che siano intervenuti nel pagamento di tali canoni.

---